LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 19 MAGGIO 1922

zione totale o parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire 500 ».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma, che diventa quarto:

« Rimangono ferme le disposizioni che attribuiscono ai pretori una competenza più estesa o speciale ».

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma:

« La competenza per valore, attribuita ai conciliatori dalle vigenti leggi, è estesa a lire 300 ».

MEDA, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, relatore. Ho visto che su questo punto ci sono proposte di aumenti a 400 ed a 500: credo che invece qualcuno pensi che son già troppe le 300 lire. Evidentemente ciascuno parla per quello che conosce; ciascuno pensa al conciliatore, che ha sotto gli occhi; io, per esempio, che conosco i conciliatori di Milano, sto per le lire 500: ma capisco che altri trovi che ci sono conciliatori di centri minori che appaiono impreparati ad un soverchio aumento di competenza. E allora perchè non incominceremmo ad introdurre nella nostra legislazione il principio della classificazione, che è principio di proporzione? Faremmo opera ispirata ad un sano senso di realismo, che potrebbe poi avere ulteriori e vantaggiose applicazioni. (Approvazioni).

GUARINO-AMELLA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARINO-AMELLA. Mi pare che si sia dimenticato che la competenza dei conciliatori è doppia, c'è una competenza fino a 50 lire, che è inappellabile, e c'è poi una competenza da 50 a 100 lire. Che cosa si fa allora della prima competenza ?

PRESIDENTE. A questo comma vi è un emendamento dell'onorevole Gonzales, firmato anche dagli onorevoli Tiraboschi, Malatesta, Donati, Matteotti, così formulato: « Sostituire alle parole dell'ultimo comma: è estesa a lire 300, le parole: è estesa a lire 500 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gra-GONZALES. Non è ora di fare accademie. Il nostro emendamento è raccomandato a ragioni semplici e brevi. Lo spirito della legge che discutiamo è di aumentare la competenza dei giudici minori, di tendere sempre più verso una giustizia meno paludata di forme, meno irretita di cabale e anche più economica. Ora la forma di giustizia che nel nostro ordinamento può meglio vantare questi requisiti è sicuramente quella dei conciliatori.

Dunque dobbiamo nei loro confronti allargare il criterio adottato per i pretori, anzichè restringerlo. Dico così perchè l'onorevole ministro Rossi ha... l'opinione che 1500 moltiplicato per 3 faccia 5 mila, viceversa io ho l'opinione che faccia 4500, e allora non è vero che per i pretori si è accettato il criterio di moltiplicare per tre, ma per tre più qualche cosa, mentre si è adottato il rigido criterio di moltiplicare soltanto per tre per i conciliatori, cioè si è aumentata meno la competenza del giudice minore.

Inoltre se vogliamo preoccuparci della ragione contingente di questa legge che deve rimediare al disservizio giudiziario, il nostro emendamento dovrebbe essere accolto dalla Camera, perchè questa legge porterà un feroce aggravio al lavoro delle preture e uno assai più lieve ai lavori dei conciliatori. Dirò alla Camera che nel 1915 i conciliatori di Milano hanno pronunciato 52,000 sentenze, che nel 1921 gli stessi conciliatori di Milano hanno pronunciato 11,000 sentenze, hanno cioè ridotto a un quinto il loro lavoro. Perchè ?

Perchè, data la svalutazione della moneta, le cause di minime somme sono state trascurate dai cittadini di buon senso.

Allora ecco che estendendo la competenza dei conciliatori non a 300, ma a 500 entreremmo in quell'ordinamento della materia insopprimibile a cui accennava l'onorevole Meda; la materia se non si può sopprimere si può meglio distribuire, diminuiamo l'aggravio eccessivo delle preture e portiamolo ai conciliatori, i quali, attraverso la svalutazione della moneta, non hanno avuto aumentato, ma diminuito il loro lavoro.

Per queste ragioni io raccomando alla Camera il nostro emendamento.

Capisco una obbiezione: che noi abbiamo presenti i conciliatori delle grandi città dove funzionano sicuramente bene, mentre altri può avere presenti i conciliatori dei villaggi. Così l'onorevole Vicini non affiderebbe una causa di dieci lire ai giudici conciliatori del suo collegio: ...si vede che non sono i suoi grandi elettori: ma io penso che ci sia pur sempre una compensazione.

S'è vero che nei piccoli villaggi i conciliatori hanno una minore competenza tecnica che non i conciliatori dei grandi centri,